

COMUNE DI SAN ROBERTO
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE
DI CONTRIBUTI PER LA PRATICA SPORTIVA

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 19/5/2011, in vigore dal 10/6/2011

Art.1 - FINALITA'

Il Comune di San Roberto riconosce la funzione sociale delle attività motorie espressive sportive ricreative inclusive, ne promuove la cultura e la pratica, quale strumento di inclusione sociale, di benessere e di salute, nonché di formazione, culturale, civile ed educativa, specie dei giovani.

A tal fine, alla luce e in coordinamento con quanto previsto dalla normativa comunitaria, statale e regionale:

- concede contributi annui a sostegno dell'attività delle associazioni sportive a carattere dilettantistico operanti nel proprio territorio (contributi ordinari);
- promuove la diffusione della pratica sportiva mediante interventi finanziari diretti a sostenere iniziative e manifestazioni di interesse locale (contributi straordinari).

Art.2 - ALBO COMUNALE DELLE SOCIETA' SPORTIVE E ASSOCIAZIONI-ORGANISMI DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA.

E' istituito l'Albo delle società (associazioni) sportive dilettantistiche e delle associazioni e organismi di promozione della pratica sportiva.

L'albo è suddiviso in due sezioni:

- 1) Sezione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche a norma dell'Art. 90 Legge 289/2002¹;
- 2) Sezione delle associazioni e degli organismi no profit interessati a realizzare in ambito comunale iniziative, manifestazioni e attività di promozione della pratica sportiva.

L'albo contiene, per ciascun sodalizio operante in ambito Comunale, tutti gli elementi utili alla sua identificazione e classificazione.

L'iscrizione all'albo comunale di cui al presente articolo costituisce condizione per l'erogazione dei contributi ordinari e straordinari di cui al presente regolamento.

Art. 3. PATROCINIO E USO SPAZI PUBBLICI.

Il patrocinio del Comune per attività e manifestazioni sportive di cui al presente regolamento, e l'eventuale concessione in uso gratuito di locali, spazi, aree ed attrezzature pubbliche, è dato dalla Giunta Comunale.

Art.4 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (CONTRIBUTI ORDINARI)

La concessione di contributi a sostegno dell'attività delle associazioni sportive operanti nel territorio comunale è disciplinata dal presente regolamento.

Non potranno essere accolte le domande di quelle associazioni sportive che avranno, nel corso dello stesso anno, presentato altre domande di contributo all'Amministrazione Comunale ai sensi della Legge 241/90 e dell'apposito regolamento comunale.

Art. 5 - BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Possono beneficiare dei contributi a sostegno dell'attività motorie espressive sportive e ricreative e sportive sociali, le associazioni sportive a carattere dilettantistico regolarmente iscritte all' Albo Comunale delle Associazioni Sportive, che inoltrino la domanda al Comune con le modalità e nei termini di cui agli articoli seguenti, e che siano in regola con i seguenti requisiti:

- siano affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva riconosciuti e operanti in ambito regionale e/o provinciale;

- pratichino regolare attività agonistica durante l'anno attraverso la partecipazione a campionati o a manifestazioni ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva o da coordinamenti e strutture aderenti agli stessi.

Art.6 - DOMANDA DI CONTRIBUTO

Le domande di contributo, da redigersi secondo lo schema elaborato dal competente ufficio comunale, sono presentate dal legale rappresentante della associazione e devono contenere:

- I dati identificativi del legale rappresentante (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale);
- I dati identificativi della associazione (denominazione, sede, codice fiscale, codice/i di affiliazione/i);
- Bilancio o rendiconto, riferito all'anno precedente a quello della domanda, o comunque l'ultimo approvato;
- Elencazione autocertificata delle discipline sportive organizzate dall'associazione con diretto riferimento dell'ambito in cui viene praticata (fsn, ente, altra organizzazione);
- Numero degli atleti iscritti e di quelli tesserati, distinti per età e residenza;
- Relazione sulle attività svolte dall'associazione nell'anno sportivo precedente a quello della domanda, tra cui :
 - Elencazione dei campionati o delle manifestazioni a carattere internazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale cui l'associazione ha partecipato nell'anno precedente a quello della domanda;
 - Elencazione delle varie attività e iniziative organizzate o promosse ai vari livelli, sulla qualità degli eventi, sulla quantità di cittadini coinvolti, ecc.;
 - Evidenziazione- quantificazione dei contributi ricevuti da enti pubblici ed esplicita indicazione nel bilancio/rendiconto;

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al trentuno agosto di ogni anno, a valere per l'anno successivo. Per l'anno 2011 le domande dovranno essere presentate entro il 15 giugno 2011.

ART.7 CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI

La Giunta Comunale nei limiti della somma complessiva stanziata annualmente dall'Amministrazione, formula la proposta di ripartizione dei contributi alle singole associazioni sportive, tenendo conto di una graduatoria allo scopo compilata sulla base dei criteri riportati di seguito al presente articolo, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare per l'erogazione di contributi.

Criteri di ripartizione dei contributi:

- Numero degli atleti iscritti/tesserati alla associazione
- Tipologia di campionato di iscrizione (Coni/FIGC, ecc.)
- Tipologia atleti:

Atleti fino ai 16 anni	punti 3 per atleta
Atleti tra i 16 e i 18	anni punti 2 per atleta
Atleti non residenti	punti 1 per atleta

Rapportata a cento la somma dei punteggi di tutte le associazioni sportive che hanno presentato domanda, il contributo a ciascuna di esse assegnato sarà determinato in percentuale al punteggio da ciascuna associazione ottenuto, secondo il seguente calcolo:

$$x = (100 : P) * p$$

$$c = (C : 100) * x$$

in cui si intende per:

P= totale dei punti ottenuti dall'insieme delle associazioni;

p= punteggio complessivo ottenuto da ciascuna associazione;

x= percentuale di punteggio assegnata a ciascuna associazione;

C= totale contributi stanziati dall'Amministrazione;

c= contributo assegnato a ciascuna associazione.

Prioritariamente, è previsto altresì un contributo minimo pari al 2% del totale dei contributi stanziati dall'Amministrazione a favore di quelle associazioni il cui contributo assegnato sia di un importo inferiore allo stesso 2%.

ART. 8 - CONTRIBUTI DIRETTI A SOSTENERE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI INTERESSE LOCALE (CONTRIBUTI STRAORDINARI)

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di favorire ed incrementare la pratica motoria espressiva sportiva ricreativa e inclusiva, può concedere, ad associazioni o altri organismi associativi previsti dalla normativa, contributi diretti a sostenere particolari iniziative e manifestazioni di rilevante interesse da svolgersi nel territorio comunale, nei limiti di appositi stanziamenti di bilancio, se presenti. Tali contributi non sono computati al fine della concessione dei contributi di cui agli artt. da 4 a 7 del presente Regolamento (contributi ordinari alle Associazioni Sportive).

La richiesta di contributo straordinario deve essere fatta con apposita domanda, cui è allegato il programma e il calendario della manifestazione, nonché un prospetto delle spese previste, almeno trenta giorni prima della data di realizzazione dell'iniziativa/manifestazione.

Non potranno essere accolte le domande di quelle associazioni che avranno, per la stessa motivazione e nel corso dello stesso anno, presentato altre domande di contributo all'Amministrazione ai sensi della Legge 241/90 e dell'apposito regolamento comunale.

In tutte le iniziative che si realizzano con il contributo dell'Amministrazione dovrà essere opportunamente evidenziata tale partecipazione, secondo modalità e forme precedentemente concordate con l'Amministrazione comunale, pena la revoca del contributo.

I contributi straordinari vengono erogati a consuntivo, esclusivamente dietro presentazione di relazione tecnica conclusiva sull'evento e del rendiconto delle spese sostenute. Qualora vi siano state erogazioni in acconto e la predetta documentazione non venga prodotta entro 30 giorni dalla conclusione dell'evento o manifestazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione immediata di quanto già ricevuto. Per le manifestazioni che prevedono entrate, in ogni caso, il contributo non potrà essere superiore al 50% della spesa prevista e nemmeno superiore alla differenza tra costi e ricavi.

La Commissione Comunale per l'erogazione di contributi, se costituita, nei limiti della somma complessiva stanziata annualmente dall'Amministrazione e di quella eventualmente sussistente e non altrimenti impegnata alla data della relativa domanda, formula la proposta di assegnazione dei contributi alle singole associazioni o organismi richiedenti, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) rilevanza delle iniziative in ordine alla promozione sportiva;
- b) utilità sociale;
- c) coinvolgimento della popolazione residente;
- d) corrispondenza con i programmi e le finalità dell'Amministrazione;
- e) onerosità e impegno richiesto dalle iniziative.

I contributi di cui al presente articolo, nell'ottica di un'azione programmatica e razionale degli interventi, possono essere concessi anche tramite uno o più bandi annuali, predisposti sulla base delle risorse finanziarie disponibili, dei criteri di cui al presente regolamento e degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare per l'erogazione di contributi, se istituita.

ART. 9 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi sia ordinari che straordinari vengono concessi con deliberazione della Giunta Comunale.

Il Responsabile del Settore Finanziario provvede all'esecuzione dei pagamenti dei contributi disposti dalla Giunta comunale.

Art. 10 – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI BENEFICIARIE DI CONTRIBUTI PER LA PRATICA SPORTIVA

E' istituito l'Albo delle associazioni/organismi a cui siano stati liquidati in ogni esercizio finanziario contributi, ordinari o straordinari, per la pratica sportiva ai sensi del presente regolamento.

2. L'albo è redatto annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici liquidati nel precedente esercizio.

Art. 11 - MODALITA' COMPILAZIONE ALBO

1. Per ciascuna associazione ed altri organismi iscritti nell'Albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa e societaria, le generalità del legale rappresentante, dell'eventuale responsabile che per l'iniziativa agisce in nome e per conto del richiedente;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresso in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge, in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

Art. 12 – PUBBLICAZIONE DELL'ALBO

1. Alla compilazione annuale dell'Albo provvede il Settore individuato dalla Giunta Comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'Ufficio Ragioneria.

2. L'Albo dei beneficiari è pubblicato per almeno due mesi all'Albo online del Comune.

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Le domande di contributi di cui al presente regolamento s'intendono non accolte nel caso l'Amministrazione non si pronunci entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, senza necessità di ulteriore provvedimento espresso.

Il parere della Commissione consiliare per l'erogazione di contributi, dovunque previsto nel presente regolamento deve essere espresso entro 15 giorni dalla richiesta; decorso tale termine senza che sia trasmesso il parere, si prescinde dallo stesso.

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di affissione all'albo pretorio della relativa delibera di approvazione.

¹ Art. **90 legge 289/2002**- Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'**articolo 1**, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'**articolo 25** della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, è elevato a 250.000 euro.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'**articolo 81**, comma 1, lettera m), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.";

b) all'**articolo 83**, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".

4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'**articolo 28**, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".

7. All'**articolo** 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)" sono inserite le seguenti: "e le societa' e associazioni sportive dilettantistiche".

8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa', associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche' di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita' nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attivita' del beneficiario, ai sensi dell'**articolo** 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'**articolo** 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) e' sostituita dalla seguente: "i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'**articolo** 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";

b) all'**articolo** 65, comma 2, la lettera c-octies) e' abrogata.

10. All'**articolo** 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "delle indennita' e dei rimborsi di cui all'**articolo** 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi" sono soppresse.

11. All'**articolo** 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive dilettantistiche".

11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicita', in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, e' da considerarsi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalita' rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato. **((35))**

12. Presso l'istituto per il credito sportivo e' istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di societa' o associazioni sportive dilettantistiche con personalita' giuridica.

13. Il Fondo e' disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'**articolo** 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione all'entita' del finanziamento e al tipo di impianto.

14. Il Fondo e' gestito e amministrato a titolo gratuito dall'istituto per il credito sportivo.

15. La garanzia prestata dal Fondo e' di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalita' stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro i limiti delle disponibilita' del Fondo.

16. La dotazione finanziaria del Fondo e' costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'**articolo** 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'**articolo** 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.

17. Le societa' e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalita' sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalita' giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalita' giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

c) societa' sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalita' di lucro.

18. Le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini' di lucro e la previsione che i proventi delle attivita' non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;

f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento dell'associazione;

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

18-bis. E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

18-ter. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci.

19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'**articolo** 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

20. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 MARZO 2004, N. 72, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 MAGGIO 2004, N. 128.

21. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 MARZO 2004, N. 72, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 MAGGIO 2004, N. 128.

22. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 MARZO 2004, N. 72, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 MAGGIO 2004, N. 128.

23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'**articolo** 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'**articolo** 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

AGGIORNAMENTO (35) La L. 23 dicembre 2005, n. 266, ha disposto (con l'art. 1, comma 128) che la disposizione di cui al comma 11-bis del presente **articolo** si interpreta nel senso che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo **articolo** 90, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.